

192



**STATUTO**  
dell'Associazione di Promozione Sociale  
"Associazione Culturale Ricreativa Camigliano – A.P.S."

**ART. 1 - Denominazione**

È costituita, in Camigliano di Montalcino, una Associazione sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO". Essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della Associazione. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D.Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000.

**ART. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Camigliano, Frazione del Comune di Montalcino – Via d'Ingresso n. 1 (edificio ex Scuole elementari).

Su delibera dell'Assemblea dei soci l'Associazione potrà costituire sedi secondarie, Succursali, Agenzie e rappresentanze anche altrove, ma limitatamente alla provincia di Siena.

**ART. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 4 - Principi e scopi generali dell'Associazione**

L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico di interesse sociale;
- b) Promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- e) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere e svolgere qualsiasi iniziativa ed attività a favore di Camigliano, Frazione del Comune di Montalcino, prefiggendosi:

- La valorizzazione ed il potenziamento di Camigliano con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni;

- La ricerca e la realizzazione di iniziative ed attività che contribuiscano all'aumento della popolazione residente, alla riduzione dello spopolamento, al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti;

- La cura dell'ambiente e del territorio nonché la valorizzazione della qualità della vita in campagna in genere.

#### ART. 5 - Attività sociali

Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente art. 4 l'Associazione si propone di:

- Promuovere, organizzare e realizzare feste e sagre a carattere storico-folcloristico-gastronomico e,

in primo luogo, organizza e realizza annualmente la tradizionale "Sagra del Galletto" in Camigliano, svolta in collaborazione con il Comune di Montalcino e con gli storici quartieri. La Sagra rievoca in chiave storica la festa celebrata fin dal '300 nel Castello di Camigliano in onore dei Signori Ilcinesi;

in secondo luogo promuove e organizza l'antico gioco medievale in costume ('300) de "La DRUZZOLA";

- Indire, promuovere, organizzare, patrocinare, coordinare e partecipare ad iniziative sociali, culturali, sportive, artistiche, ricreative, immobiliari, turistiche e comunque dirette alla realizzazione del proprio scopo;

- Procurare e fornire, direttamente o indirettamente agli associati agevolazioni e facilitazioni;

- Promuovere la realizzazione e gestire iniziative di turismo sociale, manifestazioni, gare e spettacoli, circoli, impianti e strutture;

- Promuovere, organizzare e gestire mostre, studi, libri, e qualsiasi attività per la diffusione dell'immagine di Camigliano e della sua storia nonché tendenti alla valorizzazione della campagna;

- Contattare qualsiasi persona o Ente pubblico o privato che possa agevolare o essere utile anche indirettamente all'esecuzione del proprio scopo;

- Promuovere e favorire i rapporti e lo scambio di informazioni con le associazioni, enti, e gruppi che, in Italia e all'Estero, agiscono con scopi analoghi o affini ai propri;

-Promuovere e gestire iniziative in accordo con l'Ente locale di riferimento rivolte alla cura e alla pulizia del centro storico di Camigliano.

#### ART. 6 - Realizzazione degli scopi sociali

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà compiere tutti gli atti di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie ed utili al raggiungimento dei propri fini.

Potrà quindi, a solo titolo esemplificativo:

- Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre attività analoghe;
- Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi di carattere culturale ed economico a livello comunale e provinciale che siano utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- Attivare iniziative di raccolta fondi di finanziamento dell'Associazione sia fra i soci che da terzi.

#### ART. 7 - Caratteristiche

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

#### ART. 8 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, accettando espressamente gli scopi di cui al precedente art. 4, ne facciano richiesta scritta secondo le modalità di cui al paragrafo seguente.

#### Ammissione a socio

La domanda di ammissione deve essere fatta singolarmente dai richiedenti maggiorenni. Il genitore può richiedere l'iscrizione anche per i figli minori.

La domanda di ammissione, da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo, sottoscritta dal richiedente deve contenere:

L'indicazione delle generalità dell'aspirante socio e, se ricorre il caso, dei figli minori;

L'espressa dichiarazione di attenersi al presente Statuto e di riconoscersi negli scopi dell'Associazione;

La dichiarazione che intende partecipare con il proprio lavoro e le proprie disponibilità alle iniziative dell'Associazione.

Se entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente in tempo utile per deliberare, non comunica ai richiedenti la mancata accettazione, con le relative motivazioni, i sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera, l'iscrizione nel libro soci ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della quota sociale.

Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al Collegio dei revisori dei conti o, in assenza, all'Assemblea ordinaria dei soci.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e i doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all'Associazione, hanno diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

#### Diritti e doveri dei soci

I Soci devono prestare gratuitamente la loro opera per la realizzazione degli scopi sociali.

Al Socio può essere riconosciuto un rimborso spese per spese effettivamente sostenute nell'espletamento degli incarichi che gli sono stati assegnati.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni, hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione, facendone richiesta anche per uso personale, ovviamente, in questi casi, nei momenti e nei tempi nei quali non vengano usate per lo svolgimento di attività dell'Associazione stessa.
- b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati.
- c) Esaminare i libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo paragrafo.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

#### **Recesso – Esclusione dei soci**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. esclusione deliberata dai 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all'Associazione.
- D. scioglimento dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, in forma scritta (lettera, PEC, altro mezzo equivalente, anche elettronico), ad eccezione del caso previsto alla lettera A e B del presente articolo e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I Soci receduti, decaduti od esclusi o comunque che non facciano più parte dell'Associazione non hanno diritto ad alcun rimborso e non possono pretendere alcunché del patrimonio associativo.

Anche la decadenza per causa di morte non dà diritto agli eredi a nessun rimborso o partecipazione al patrimonio associativo.

#### **ART. 9 - Patrimonio associativo**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) Dagli utili costituiti con le eccedenze di rendiconto economico finanziario;
- c) Da ogni altro fondo accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri e spese future.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- entrate derivanti dalla organizzazione della Sagra del Galletto e di tutte quelle attività intraprese o che verranno in seguito effettuate per il raggiungimento delle finalità sociali;
- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

#### ART. 10 - Rendiconto economico finanziario

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane disponibile nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà, ove lo ritenga opportuno, redigere anche un Rendiconto economico finanziario preventivo da presentare per l'approvazione in Assemblea entro il mese di febbraio.

#### ART. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti (se eletto).

#### ART. 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta anche in audio o video conferenza, purché sia possibile accertare e verbalizzare l'identità dei partecipanti.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera, PEC o altra forma scritta, anche elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda e, per quella straordinaria, terza convocazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono disponibili nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

#### Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno:

- è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo composto da 9 a 15 consiglieri eletti fra i soci, come da apposito regolamento;
- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca i revisori dei conti, quando previsti;
- delibera sull' responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

### **Assemblea straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria:

- Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

### **Validità delle Assemblee**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In terza convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la terza convocazione può avere luogo almeno quindici giorni dopo la seconda convocazione.

L'assemblea può eleggere un segretario e, quando lo ritenga opportuno, due scrutatori.

### **Votazioni**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta

anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati.

#### **ART. 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, nominerà fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, un Segretario ed un Cassiere.

Per la validità dell'elezione devono essere presenti almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio e la delibera dovrà essere assunta a maggioranza dei presenti.

#### **Convocazione e votazioni**

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno ogni 3 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con mezzi elettronici, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le votazioni sono, di norma, palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure si tratti di affari nei quali siano interessate persone.

Per deliberare sull'ammissione o sulla esclusione di un socio, nella convocazione del Consiglio Direttivo deve essere indicato anche il nome della persona oggetto della discussione.

In tali casi il Consiglio è validamente costituito se sono presenti almeno i 2/3 dei propri componenti e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 dei presenti ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

#### **Poteri**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Spetta pertanto, a solo titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Associazione, indire e presenziare le riunioni di Assemblea;
- b) redigere i rendiconti economico-finanziari consuntivi e, ove lo ritenga opportuno, i rendiconti economico-finanziari preventivi; predisporre e curare la relazione al rendiconto economico finanziario da presentare per l'approvazione in Assemblea;

- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto o quelli che riterrà opportuno redigere per una migliore organizzazione e gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti ed atti attinenti alla gestione associativa; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari; compiere operazioni presso Istituti di credito come aprire, utilizzare estinguere conti correnti bancari e postali o comunque qualsiasi operazione di banca non allo scoperto.

Per la vendita, l'acquisto o la permuta di beni e diritti immobiliari; per la richiesta a banche ed altre istituzioni creditizie pubbliche e private di sovvenzioni, finanziamenti e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; per l'utilizzo dei conti correnti anche allo scoperto anche nei limiti dei fidi accordati; per la concessione di avalli cambiari e fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma che impegni l'Associazione; per conferire procure, sia generali che speciali; e per qualsiasi altro potere di straordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo può agire solo su delibera all'uopo assunta dall'Assemblea.

### Consiglieri

In caso di dimissioni o di mancanza, per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con altrettanti consiglieri risultati non eletti all'atto dell'elezione seguendo l'ordine dei voti riportati.

In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri pari o superiore alla metà dei componenti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà procedere ad indire nuove elezioni come da apposito regolamento.

### ART. 14 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e Privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, inoltre, egli può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Su delibera del Consiglio Direttivo egli può delegare in tutto od in parte i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro membro del Consiglio che abbia i requisiti previsti per Legge.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

### ART. 15 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto da tre membri effettivi

e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

Il Collegio dei revisori dei conti, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso il Collegio dei revisori dei conti, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

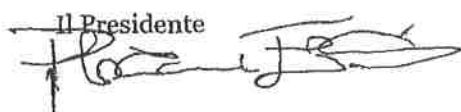
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il

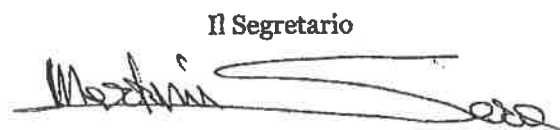
patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

**ART. 17 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

**CAMIGLIANO (Montalcino), 4 settembre 2020**

Il Presidente  


Il Segretario  




## Verbale dell'assemblea straordinaria del 4 settembre 2020

L'anno 2020 il giorno 4 del mese di settembre alle ore 22:15 presso la sede dell'Associazione si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione in seconda convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 34 del vigente statuto sociale il PRESIDENTE Elia Palazzesi, verbalizza il SEGRETARIO Sara Martini.

Il Presidente, constatato che:

- la riunione dell'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata mediante avviso disponibile presso la sede sociale e comunicazione ai soci, così come previsto all'art. 20 dello statuto;
- sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria e a quella straordinaria;

considerando che sono presenti n. 25 soci su 118 aventi diritto, dichiara valida la riunione in seconda convocazione, con il seguente o.d.g.:

- **proposta di variazione dello Statuto Sociale in base al D.Lgs 117/2017;**
- **varie ed eventuali.**

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, illustra le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 riforma del terzo settore per quanto riguarda le APS. Viene mostrato ai presenti un documento riepilogativo e il nuovo statuto modificato e vengono definite compiutamente le modifiche richieste dalla legge, modifiche non sostanziali ma necessarie per avere i pieni requisiti richiesti (viene quindi aggiunta alla denominazione la sigla APS, ridefinita la piena autonomia patrimoniale e integrata la devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell'attività).

L'assemblea, dopo un dibattito sulle modifiche statutarie e sul loro effetto sull'attività dell'Associazione, approva con n. 25 favorevoli 0 contrari 0 astenuti quanto proposto.

Viene quindi dato mandato al Presidente a depositare presso i competenti uffici il testo dello statuto aggiornato e la nuova denominazione sociale oltre ad aggiornare i pubblici registri nazionale e regionale.

Null'altro essendovi da approfondire alle 23.30 la discussione termina con la formulazione di cari saluti a tutti i presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo Camigliano, data 4 settembre 2020

Il Presidente

Allegato

nuovo testo finale dello statuto

Il Segretario



23 OTT, 2020

REGISTRATO A SIENA IL .....

AL N. 3183 MCD 3

VERSATI € ESENTI

Alessandro Cofini (\*)

(\*) Firma in delega del Provveditore

